



CIRCOLARE N. 25

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

Ufficio I

Roma,

Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso le
Amministrazioni centrali dello Stato
Alle Amministrazioni autonome dello Stato
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

e p.c. Alla Corte dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti concernenti le disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 26, commi da 6, 7 e 8, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

L'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", richiamato anche dai successivi provvedimenti di urgenza emanati per il contrasto all'emergenza Covid, ha previsto, al comma 9, che, qualora dopo l'attuazione del comma 8 del medesimo articolo "*residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato*".

Con i commi 6, 7 e 8, dell'articolo 26, del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, il legislatore è intervenuto sulla medesima disciplina precisando, nel caso di specie, a quali condizioni le somme si

possano considerare “utilizzate” e pertanto da non versare, ai fini del predetto comma 9, dell’articolo 265, del decreto-legge n. 34/2020.

Al riguardo, al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte delle Amministrazioni interessate, è necessario fornire alcuni elementi chiarificatori con riferimento alle singole disposizioni normative, facendo seguito a quanto indicato nella circolare n. 21 del 23 novembre 2020, con la quale è stato comunicato che il versamento previsto dal comma 9 sopra richiamato dovrà essere effettuato al capitolo 3330 del capo 10 dell’entrata del bilancio dello Stato.

• Il comma 6, dell’articolo 26, del citato decreto legge n. 157 del 2020 stabilisce che si considerano “utilizzate”:

a) le somme che siano state impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 196 del 2009;

b) le somme per le quali le Amministrazioni destinatarie delle stesse abbiano adottato alla data del 20 dicembre 2020 gli atti presupposti all’impegno secondo i rispettivi ordinamenti.

Per atto presupposto si intende il singolo provvedimento amministrativo, ancor che previsto nell’ambito di una procedura composta da una molteplicità di atti, il cui perfezionamento è propedeutico e necessario per l’assunzione dell’impegno contabile.

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b), è necessario che tali informazioni, corredati della relativa documentazione, siano trasmesse, ai competenti Uffici centrali del Bilancio o ai competenti uffici o organi di controllo, con apposite dichiarazioni a firma del Titolare del centro di responsabilità amministrativa e siano inviate dalle Amministrazioni interessate entro la predetta data del 20 dicembre 2020. Le dichiarazioni dovranno indicare dettagliatamente lo stato del procedimento specificando le ragioni della impossibilità di procedere al predetto impegno, rappresentando la tipologia di atto o provvedimento a carattere endo-procedimentale il cui mancato perfezionamento impedisce l’assunzione dell’impegno di spesa, rimanendo in ogni caso escluse le situazioni ascrivibili all’inerzia dell’Amministrazione.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano alcune fattispecie che potrebbero verificarsi impedendo il completamento del procedimento funzionale all’assunzione dell’impegno di spesa derivanti dalla necessità di perfezionamento di atti di normazione secondaria o alla ricezione di autorizzazioni o pareri previsti per legge:

1) mancato perfezionamento di decreti ministeriali (o acquisizione in corso del prescritto concerto per i decreti interministeriali) recanti parametri, criteri o elementi oggettivi imprescindibili per la definizione del procedimento;

2) necessità di attendere il parere di organi consultivi laddove previsto per norma (ad es. Consiglio di Stato);

3) necessità di attendere il parere di organismi sovranazionali in relazione a specifiche misure (ad es. aiuti di Stato).

Relativamente alle procedure inerenti l'attività negoziale delle Amministrazioni è da ritenere che sia necessario aver provveduto quanto meno ad indire la procedura di scelta del contraente a fronte del quale si prevede di impegnare la spesa.

Resta inteso che in materia di conservazione dei residui passivi delle somme di parte corrente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

Le somme trasferite dalle Amministrazioni centrali alle proprie articolazioni territoriali o agli enti destinatari dell'attuazione delle disposizioni di cui si tratta, dovranno essere assoggettate al monitoraggio di cui al primo periodo dell'articolo 265, comma 8, del DL 34 del 2020 e, qualora non utilizzate per le finalità previste dalle relative norme, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Limitatamente agli interventi finanziati con risorse di conto capitale, come riportato al secondo periodo del citato comma 6, dell'articolo 26, non si provvede ad effettuare il previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il termine del 20 dicembre 2020. Tali risorse, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2020, possono essere conservate in conto residui non oltre il 2021, applicandosi l'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Le richieste devono essere accompagnate da informazioni in merito alle motivazioni del mancato impegno delle suddette somme entro il 2020 e al previsto cronoprogramma di impegno delle stesse per le finalità previste dai decreti legge approvati dal Parlamento. Non trova in questi casi applicazione la disciplina sperimentale che prolunga di un ulteriore esercizio il mantenimento in bilancio per effetto della disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera *b*) del decreto legge n. 32 del 2019. A tal fine, e anche in considerazione del fatto che su uno stesso capitolo di spesa in conto capitale potrebbero trovare applicazione due differenti termini di conservazione dei residui di stanziamento, in sede di predisposizione dei decreti di accertamento dei residui per la definizione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, ciascuna Amministrazione dovrà fare menzione, nel preambolo del decreto, della disposizione normativa che prevede la conservazione solo per un anno (decreto-legge n. 157 del 2020, art. 26, comma 6, secondo periodo), nonché precisare l'autorizzazione di spesa interessata dalla conservazione e corredare il decreto di idonea documentazione giustificativa.

- La disposizione recata al comma 7, dell'articolo 26, del decreto legge n. 157 del 2020 è volta sostanzialmente a confermare che le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di Tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti richiamati al comma 8, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 devono essere impegnate per la regolarizzazione contabile delle corrispondenti partite entro il corrente esercizio.

- Relativamente al comma 8 del più volte richiamato articolo 26, viene chiarito espressamente che, qualora non ricorra nessuno dei presupposti previsti al citato comma 6, permane l'obbligo di versamento di cui all'articolo 265, comma 9, del DL 34 del 2020, ivi incluse per le risorse relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata.

Infine, la disposizione richiama la competenza degli organi di controllo alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni richiamate anche mediante la verifica delle predette dichiarazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato